

## **Chiarimenti sulla gestione dei casi positivi e dei contatti scolastici nel caso di riscontro di positività a SARS-COV2 nelle classi**

### **1. Sono risultato positivo al Covid. Cosa devo fare?**

Devi darne immediata comunicazione tramite mail al Dirigente scolastico ([dirigente@stelliniudine.edu.it](mailto:dirigente@stelliniudine.edu.it)) e alla referente Covid ([adabarbara.pierotti@stelliniudine.edu.it](mailto:adabarbara.pierotti@stelliniudine.edu.it)), allegando copia dell'esito del tampone e la richiesta di attivazione della DAD, compilando il modulo "Richiesta di attivazione DAD" scaricabile dal nostro sito. In caso di esito positivo accertato a seguito di test autosomministrato (solo per soggetti in autosorveglianza) dovrai compilare e inviare il modulo "Autodichiarazione esito test diagnostico autosomministrato" scaricabile dall'area Covid del sito istituzionale.

### **2. Il Dirigente Scolastico deve necessariamente attendere la conferma della positività da parte del Dipartimento di Prevenzione per disporre le misure previste dalla normativa vigente?**

Stante l'attuale periodo pandemico e il numero di casi positivi giornalieri, il Dirigente Scolastico e/o il Referente Covid-19 della scuola possono intendere confermato qualsiasi caso positivo che sia verificato tramite referto di tampone positivo.

### **3. Quali sono i tamponi da poter considerare validi per l'attivazione delle misure previste in ambito scolastico?**

Sono validi tutti i tamponi molecolari o antigenici (rapidi) effettuati presso strutture del SSR, MMG/PLS, farmacie o altre strutture sanitarie private autorizzate. I tamponi effettuati in casa (autosomministrati) e salivari rapidi non sono ritenuti validi.

### **4. I test autosomministrati sono sempre validi per la rilevazione della positività al Sars-Cov-2?**

No. Tali test sono utilizzabili soltanto per i soggetti in autosorveglianza. Si ricorda che qualora il test autosomministrato dia esito positivo è necessario permanere presso il proprio domicilio e contattare il Medico Curante (MMG/PLS) per la presa in carico e per l'esecuzione del tampone molecolare o antigenico rapido di conferma.

### **5. I soggetti in autosorveglianza devono obbligatoriamente effettuare un tampone?**

No. I soggetti in autosorveglianza, oltre ad avere l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2, devono effettuare un tampone molecolare o antigenico rapido o autosomministrato soltanto alla comparsa di sintomatologia. Si ricorda che qualora venga effettuato un test autosomministrato a casa, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

**6. La scuola deve attendere comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione per determinare le misure di didattica da attuare in base al numero di casi positivi?**

No, il Dirigente Scolastico è autonomo nell'applicazione della normativa per ciò che attiene alle misure didattiche in base alle informazioni disponibili e alla conoscenza della situazione della classe circa i casi positivi.

**7. Quanto tempo dopo la mia segnalazione verrà attivata la DAD?**

Di norma il giorno successivo alla tua segnalazione.

**8. A seguito della mia segnalazione di positività, le lezioni che seguirò in DAD saranno riconosciute ai fini della validità dell'anno scolastico?**

Sì

**9. Cosa dovrò fare una volta guarito?**

È possibile rientrare, nel rispetto dei tempi previsti dalla sospensione dell'attività, inoltrando tramite mail al Dirigente scolastico ([dirigente@stelliniudine.edu.it](mailto:dirigente@stelliniudine.edu.it)) e alla referente Covid ([adabarbara.pierotti@stelliniudine.edu.it](mailto:adabarbara.pierotti@stelliniudine.edu.it)) il referto di un tampone negativo oppure il Green Pass per i soggetti guariti/vaccinati. Non sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal Dipartimento di Prevenzione o dal Medico Curante. Spetta sempre al Dirigente scolastico autorizzare, tramite Bacheca, il rientro dello studente.

**10. È stata segnalata la presenza di un alunno positivo all'interno della mia classe. Cosa devo fare?**

Le lezioni continueranno a svolgersi in presenza, ma avrai l'obbligo di indossare per 5 giorni le mascherine di tipo FFP22 e di osservare il provvedimento di auto-sorveglianza.

**11. Cos'è l'auto-sorveglianza?**

E' un regime precauzionale che prevede l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 5 giorni dall'ultima esposizione al caso e di monitorare attentamente le tue condizioni di salute. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al quinto giorno.

**12. Qualora venga disposta la sospensione della didattica in presenza, da quale giorno vanno contati i giorni di sospensione?**

I giorni di sospensione dell'attività didattica vanno contati a partire dall'ultimo giorno di presenza a scuola dell'alunno risultato positivo a seguito del quale risulta necessaria l'applicazione della sospensione dell'attività didattica.

**13. Nel caso di conferma di un caso di positività di un alunno assente da 3 giorni da scuola devono essere in ogni caso disposte le misure previste dalla normativa vigente?**

La ricostruzione dei contatti va effettuata considerando le 48 ore precedenti i sintomi per i casi positivi sintomatici o l'esecuzione del tampone per i casi positivi asintomatici. Pertanto:

- Qualora il caso positivo risulti presente a scuola nelle 48 ore precedenti i sintomi per i casi positivi sintomatici o nelle 48 ore precedenti l'esecuzione del tampone per i casi positivi asintomatici è necessaria l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente;
- Qualora il caso positivo non risulti presente nelle 48 ore precedenti i sintomi o nelle 48 precedenti l'esecuzione del tampone, non sono necessari interventi di prevenzione nei confronti dei contatti stretti scolastici.

**14. Qual è la definizione di contatto stretto o “ad alto rischio”?**

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in autobus, corriera, treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

**15. Cosa si intende per contatto “a basso rischio”?**

Si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti

**16. I tamponi ai contatti stretti scolastici sono effettuati dal Dipartimento di Prevenzione?**

Nella fase attuale il Dipartimento di Prevenzione non riesce a garantire l'esecuzione del tampone a tutti i contatti scolastici nei tempi indicati dalla Circolare Ministeriale n. 11 del 8/1/2022. Il tampone

potrà essere eseguito in autonomia rivolgendosi al proprio MMG/PLS, farmacia o altra struttura sanitaria privata autorizzata.

**17. Cosa devo fare se durante il periodo di auto-sorveglianza avverto dei sintomi assimilabili all'infezione da Covid-19?**

Devi effettuare un test per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla eventuale prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

**18. È stata segnalata la presenza di due o più alunni positivi all'interno della mia classe. Cosa devo fare?**

Se hai ricevuto la dose booster o hai concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da meno di 120 giorni (quattro mesi) oppure sei guarito dal Covid da meno di 120 giorni (4 mesi) oppure sei in possesso di un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione potrai seguire le attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Dovrai portare sempre con te la stampa del Green pass, che dovrà essere esibito al docente della prima ora, opportunamente delegato dal Dirigente Scolastico.

**19. Nella mia classe ci sono almeno due studenti positivi ed io, alla luce della nuova normativa, non ho i requisiti per frequentare in presenza. Devo presentare la domanda per l'attivazione della DDI?**

No, la DDI sarà comunque autorizzata dal Dirigente scolastico per tutti coloro che non possiedono i requisiti indicati nella risposta alla domanda n.18.

**20. Come può sapere la scuola se possiedo i requisiti di cui alla domanda n.18?**

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Per poter accedere ai locali scolastici dovrai comunque esibire al docente della prima ora (opportunamente delegato dal Dirigente Scolastico) copia cartacea del Green pass.

**21. È stata segnalata la presenza di due o più alunni positivi all'interno della mia classe. Se non ho concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o l'ho concluso da più di 120 giorni (quattro mesi) oppure sono guarito dal Covid da più di 120 giorni (4 mesi) cosa devo fare?**

Potrai seguire le lezioni in DDI, le cui ore saranno riconosciute ai fini della validità dell'anno scolastico. Dovrai inoltre osservare la quarantena per cinque giorni, al termine della quale è previsto un test di uscita antigenico rapido, molecolare o autosomministrato.

**22. Pur non essendo stato positivo ho effettuato i cinque giorni di quarantena perché non avevo i requisiti per frequentare in presenza. Devo trasmettere alla scuola l'esito negativo del tampone?**

No, dovrai portare con te la stampa del Green pass o l'Autodichiarazione esito test diagnostico autosomministrato, che dovrà essere esibita al tuo rientro al docente della prima ora, opportunamente delegato dal Dirigente Scolastico.

**23. Cosa succede se vengo considerato contatto stretto con positivo avvenuto fuori dal contesto scolastico?**

Se sei asintomatico, vaccinato con tre dosi oppure sei guarito o hai ricevuto due dosi da meno di 4 mesi non devi metterti in quarantena; puoi uscire di casa e seguire le lezioni in presenza, ma sei obbligato a indossare la mascherina di tipo FFP2.

Se invece non sei vaccinato, non hai completato il ciclo vaccinale primario o lo hai completato da meno di 14 giorni «continua a vigere la quarantena di 5 giorni dall'ultima esposizione, con obbligo di un test negativo antigenico rapido, molecolare o autosomministrato al termine della quarantena».

Chi ha completato il ciclo da oltre 120 giorni ed è in possesso di green pass in corso di validità, nel caso di contatto con positivo esterno alla scuola, deve fare quarantena di 5 giorni e poi al termine test di uscita antigenico rapido, molecolare o autosomministrato.

**24. La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal D.L.n.5 del 4 febbraio si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?**

Sì, il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data del 5 febbraio, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

**25. Un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con un caso positivo può frequentare la scuola?**

Sì, un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con positivo può andare a scuola in regime di auto-sorveglianza utilizzando sempre la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Tale indicazione non si può applicare nel caso di bambini minori di 6 anni che convivono con un positivo e che non possono pertanto garantire la mascherina FFP2 nel contesto della frequenza del servizio per l'infanzia. Si precisa che in caso di comparsa di sintomi è necessario contattare il proprio medico per effettuare un test e porsi in isolamento in attesa dell'esito.

**26. Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo una quarantena per un contatto scolastico e/o extrascolastico?**

È possibile rientrare, nel rispetto dei tempi previsti dalla sospensione dell'attività, presentando o il referto di un tampone negativo oppure il Green Pass per i soggetti guariti/vaccinati oppure l'Autodichiarazione esito test diagnostico autosomministrato. Non sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal Dipartimento di Prevenzione o dal Medico Curante.

**27. Nella mia classe sono stati segnalati casi di positività. Pur ricorrendo le condizioni per poter seguire le lezioni in presenza i miei genitori, a scopo precauzionale, preferiscono tenermi a casa. Potrò comunque seguire le lezioni in DAD?**

Sì, dovranno però comunicarlo tempestivamente via mail al Dirigente scolastico ([dirigente@stelliniudine.edu.it](mailto:dirigente@stelliniudine.edu.it)), che autorizzerà anche per te l'attivazione della DAD per un massimo di 5 giorni, dopo che avrà ricevuto debitamente compilato il modulo "Richiesta di attivazione DAD a scopo precauzionale" pubblicato sul nostro sito. Attenzione, però: non ricorrendo le condizioni previste dal decreto anti-covid del 5 gennaio, gli studenti che sceglieranno di seguire le lezioni in DAD saranno considerati formalmente assenti dalle lezioni e al rientro dovranno presentare la giustificazione.

**28. In quale intervallo temporale devono essere conteggiati i positivi di una classe per attivare la Didattica digitale integrata?**

Si ricorre alla DDI se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

**29. A scuola è comunque obbligatorio indossare sempre la mascherina FFP2?**

No, è ammesso anche l'utilizzo delle mascherine chirurgiche nelle classi in cui non sia stata segnalata la presenza di soggetti positivi. L'uso della mascherina FFP2 è comunque raccomandato.

**30. Che differenza c'è tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento?**

La quarantena si attua a una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta a un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

L'isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

**31. Le indicazioni date dal Dirigente Scolastico e/o dal Referente Covid-19 scolastico devono riguardare anche l'attività extrascolastica?**

No. Il Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico si limitano ad applicare esclusivamente le misure previste per il contesto scolastico.

### **33. Il personale esterno può accedere ai locali della scuola?**

Sì, tuttavia è opportuno limitare a casi eccezionali l'accesso di soggetti esterni. Al riguardo si precisa altresì che l'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato fino al 31 marzo dal D.L. 221/2021:

“c. 1 Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.

**Il Dirigente scolastico**  
**prof.Luca Gervasutti**